

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 293

Anno 44

9 dicembre 2013

N. 36


**PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA**

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

COMUNITÀ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST

STATUTO

Statuto Unione Montana Appennino Parma Est



unione montana
appennino parma est

STATUTO

Unione Montana Appennino Parma Est

**APPROVATO DAI COMUNI ADERENTI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 32,
COMMA 6, TUEL, CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI CONSILIARI:**

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

INDICE

TITOLO I°- PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- Istituzione dell'Unione Montana Appennino Parma Est- Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	PAG. 4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG. 5
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione	PAG. 5
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	PAG. 6
ART. 5	- Finalità e compiti dell'Unione	PAG. 7
ART. 6	- Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni	PAG. 8
ART. 7	- Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione	PAG. 9

TITOLO II°- GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8	- Gli Organi di governo	PAG. 10
ART. 9	- Competenze del Consiglio	PAG. 11
ART. 10	- Composizione del Consiglio	PAG. 12
ART. 11	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG. 12
ART. 12	- Diritti e doveri del Consigliere	PAG. 13
ART. 13	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG. 13
ART. 14	- Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza	PAG. 14
ART. 15	- Prima seduta del Consiglio	PAG. 14
ART. 16	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG. 15
ART. 17	- Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	PAG. 15
ART. 18	- Pubblicità delle sedute	PAG. 15
ART. 19	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG. 16
ART. 20	- Disciplina delle sedute	PAG. 16
ART. 21	- Votazioni	PAG. 16
ART. 22	- Astensione obbligatoria	PAG. 17
ART. 23	- Validità delle proposte	PAG. 17
ART. 24	- Commissioni consiliari	PAG. 18
ART. 25	- Gruppi consiliari	PAG. 18
ART. 26	- Atti deliberativi	PAG. 19
ART. 27	- Composizione della Giunta	PAG. 20
ART. 28	- Indennità e rimborsi	PAG. 20
ART. 29	- Competenze della Giunta	PAG. 20
ART. 30	- Il Presidente	PAG. 22
ART. 31	- Il Vicepresidente	PAG. 22
ART. 32	- Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori	PAG. 23
ART. 33	- Elezione e surrogazione del Presidente	PAG. 23

TITOLO III°- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34	- Rapporti tra organi politici e dirigenza	PAG. 24
ART. 35	- Principi generali di organizzazione	PAG. 24
ART. 36	- Sub-Ambiti	PAG. 25
ART. 37	- Principi generali di gestione	PAG. 25
ART. 38	- Principi in materia di personale	PAG. 26
ART. 39	- Principi di collaborazione	PAG. 27

ART. 40 - Segretario / Direttore Generale	PAG. 27
ART. 41 - Responsabili dei settore e dei servizi	PAG. 28
ART. 42 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	PAG. 28
ART. 43 - Collaborazioni esterne	PAG. 29

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DE I FINI ISTITUZIONALI

ART. 44 - Principi generali	PAG. 30
ART. 45 - Strumenti di programmazione	PAG. 30
ART. 46 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna	PAG. 30
ART. 47 - Programmi annuali operativo attuativi dell'accordo quadro	PAG. 30
ART. 48 - Progetti speciali integrati	PAG. 31
ART. 49 - Statuto della governance	PAG. 31
ART. 50 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	PAG. 32

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51 - Finanze dell'Unione	PAG. 33
ART. 52 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	PAG. 33
ART. 53 - Gestione finanziaria	PAG. 34
ART. 54 - Il Revisore contabile	PAG. 34
ART. 55 - Affidamento del servizio di Tesoreria	PAG. 35

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 56 - Principi generali	PAG. 36
ART. 57 - Albo Pretorio	PAG. 36
ART. 58 - Informazione	PAG. 36
ART. 59 - Accesso agli atti	PAG. 37
ART. 60 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG. 37
ART. 61 - Istanze e proposte	PAG. 37
ART. 62 - Consultazione della popolazione	PAG. 38
ART. 63 - Referendum consultivo	PAG. 38
ART. 64 - Difensore Civico	PAG. 39

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65 - Atti regolamentari	PAG. 40
ART. 66 - Il Presidente temporaneo	PAG. 40
ART. 67 - Continuità Amministrativa	PAG. 40
ART. 68 - Norma transitoria	PAG. 40
ART. 69 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione	PAG. 41

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 30/05/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione Comuni Parma Est ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successivi, nonché dell'atto costitutivo, allegato sub. A, è costituita tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, **l'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST**, di seguito denominata "Unione", con sede in Langhirano - P.zza Ferrari n. 5.
- 2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, **l'Unione Montana Appennino Parma Est** subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 47 del 27/02/2009, trasformata in Unione di Comuni ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) Possono essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma, nelle quali gli organi dell'Unione hanno facoltà di riunirsi.
- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Montana Appennino Parma Est" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 6, comma 4 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

- 4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

- 8) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza assoluta delle quote assegnate ai consiglieri. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5 FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
- a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
- A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
- a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;
- 3) A tal fine l'Unione:
- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonchè ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
 - c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.

- h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
- 4) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
- 5) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 6) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
- 7) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) L'elenco delle convenzioni sottoscritte con l'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma alla soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est a cui l'Unione subentra a titolo universale, è indicato nell'allegato **B** del presente Statuto.
- 5) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

- 6) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 7 sono elencate nell'allegato "B" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta delle quote assegnate ai consiglieri, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili e dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO**ART. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
 - b) i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale o di altri funzionari;
 - n) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del Revisore contabile;
 - p) lo Statuto dell'Ente.

- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune. I Consigli Comunali eleggono con il sistema del voto limitato un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
- 2) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o dal Commissario.
- 3) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11 ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 5) Il Consiglio dell'Unione dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio dell'Unione, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio dell'Unione e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio dell'Unione procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative e le norme previste dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione senza giustificare il motivo in forma scritta, da spediti all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio dell'Unione è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

ART. 16
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio dell'Unione su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto delle quote assegnate, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano di età.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mezzo posta elettronica certificata o via fax al Comune di appartenenza del Consigliere dell'Unione, ovvero all'indirizzo proprio di PEC, posta elettronica o fax che il Consigliere medesimo, per iscritto, è tenuto a comunicare dopo la convalida. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di fax o posta elettronica.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio dell'Unione in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 17
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio dell'Unione da parte di almeno un quinto delle quote assegnate deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio dell'Unione inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 18
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Sono previste ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio dell'Unione.

ART. 19 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione adotta, entro 180 giorni, a maggioranza assoluta delle quote dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio dell'Unione sono valide se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno metà più uno delle quote assegnate in prima convocazione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno 1/3 delle quote assegnate.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio dell'Unione può deliberare, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano o, in mancanza di questo, dagli altri Consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio dell'Unione delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 21 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina o del Presidente e del Vice Presidente, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio dell'Unione. In caso di parità dei voti, la volontà del Presidente è determinante per l'approvazione della proposta.

- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentata dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote degli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri, necessario a rendere valida la seduta. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio dell'Unione debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta delle quote dei consiglieri votanti.
- 4) Per le nomine in cui si prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 5) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 6) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario/Direttore Generale. In caso di astensione del Segretario/Direttore Generale, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
- 7) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario/Direttore Generale.

ART. 23 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 24 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio, nel proprio ambito, costituisce quattro Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive:
 - A) Attività produttive, Sviluppo economico e problemi del lavoro;
 - B) Difesa del Suolo, Assetto del Territorio e Ambiente;
 - C) Rete dei servizi, delle comunicazioni e attività culturali;
 - D) Attività istituzionali, Bilancio e Programmazione;
 - E) Sistema di Welfare territoriale;
- 2) I Presidenti delle Commissioni saranno eletti in seno alle stesse indipendentemente dalla loro appartenenza ai gruppi di maggioranza e/o di minoranza;
- 3) Il Consiglio dell'Unione può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta delle quote rappresentate, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
- 4) La Commissione in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio dell'Unione una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.
- 5) Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.
- 6) Ciascuna Commissione è composta da cinque consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
- 7) Non possono far parte della Commissione gli Assessori, ma se invitati ai lavori, hanno facoltà di parteciparvi.
- 8) Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vicepresidente.
- 9) I Consiglieri non Assessori possono far parte di più Commissioni; non possono tuttavia assumere individualmente più di un incarico di presidenza o di Vice - Presidenza.
- 10) La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario/ Direttore Generale o di un dipendente dell'Ente suo delegato.

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI

- 1) La costituzione e l'attività dei gruppi consiliari e della Conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 2) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

- 3) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.
- 4) Gli organi istituzionali, per l'esame di materie di particolare interesse o complessità istituzionale ed amministrativa, possono avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.
- 5) I gruppi potranno essere composti anche da un solo membro;
- 6) I capi-gruppo consiliari saranno invitati a tutte le riunioni delle commissioni consiliari di cui all'art.21 del presente Statuto.

ART. 26 ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
- 2) Le deliberazioni degli organi dell'Unione non sono soggette ad alcuna forma di controllo preventivo di legittimità a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001.
- 3) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Unione sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

LA GIUNTA**ART. 27
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono delegare, per la durata del mandato, un Amministratore Comunale con riferimento all'insieme delle funzioni conferite in Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

**ART. 28
INDENNITA' E RIMBORSI**

- 1) Al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad esso spettante in quanto Sindaco del proprio Comune. Permane il diritto per il Presidente e per gli Assessori a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

**ART. 29
COMPETENZE DELLA GIUNTA**

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio dell'Unione e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio dell'Unione entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- 2) La Giunta delibera con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 4) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario/Direttore Generale.

IL PRESIDENTE**ART. 30
IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni Comunità Montana garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio dell'Unione e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario/Direttore Generale. Sovrintende le attività del Segretario/Direttore Generale.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio dell'Unione. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
- 7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 8) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
- 9) Il Presidente deve essere necessariamente sindaco, membro di Consiglio dell'Unione.

**ART. 31
IL VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Il Vice Presidente deve essere necessariamente sindaco, membro di Consiglio dell'Unione.

Art. 32
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE,
DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

- 1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 33
ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta delle quote assegnate tra i Sindaci dei Comuni associati (ma non tra gli assessori delegati) e dura in carica per l'intero mandato amministrativo.
- 2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo delle quote assegnate.
- 3) Tale documento deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidente e deve essere presentato al Segretario/Direttore Generale almeno tre giorni prima della seduta.
- 4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 5) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 6) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
- 7) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote assegnate.
- 8) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio dell'Unione.
- 9) Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente ed il vice Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
- 10) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, di una mozione, sottoscritta da 1/3 delle quote assegnate, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 35 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - 4) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - 5) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - 6) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - 7) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario/Direttore Generale
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei settori e dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 36
SUB-AMBITI

- 1) Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, e con l'intento di salvaguardare le dotazioni organiche e le specialità dei presidi territoriali dei Comuni, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) La delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito è approvata dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza richiesta per le deliberazioni di revisione dello Statuto, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
- 3) Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
- 4) Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
- 5) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
- 6) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 37
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili delle funzioni dirigenziali spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Alle determinazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili delle funzioni dirigenziali all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 5) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili delle funzioni dirigenziali la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 6) L'opera dei responsabili delle funzioni dirigenziali è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 7) Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario/Direttore Generale, contesta al responsabile delle funzioni dirigenziali i risultati rilevati con atto scritto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.
- 8) I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

ART. 38 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il

distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) I Segretari o Direttori dei Comuni partecipanti e il Segretario/Direttore Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 40 SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

- 1) L'Unione ha un Segretario/Generale Direttore dell'Ente che il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente.
- 2) Al Segretario/Direttore Generale compete la gestione giuridica amministrativa dell'Ente e la tutela della legittimità dell'azione amministrativa.
- 3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario/Direttore Generale in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.

- 4) Il Segretario/Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni di direzione:
- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente tra cui il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i Piani annuali operativi coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
 - sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
 - sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - determina, informando le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
 - cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali con la collaborazione del dirigente e/o dei responsabili dei servizi interessati, e partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
 - roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti;
 - verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida e preventiva informazione al Presidente, in caso di inerzia degli stessi;
 - effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi agli stessi.
 - Piano degli obiettivi di cui all'articolo 108 del D.vo 267/2000.
- 5) In caso di assenza del Segretario/Direttore Generale che possa pregiudicare l'attività dell'Ente il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente ad altro dipendente.

ART. 41

RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

ART. 42

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti

richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 43
COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

TITOLO IV°
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 44
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 45
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

ART. 46
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 47
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) L'Accordo Quadro è attuata mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 48 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 49 STATUTO DELLA GOVERNANCE

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. Possono essere istituiti Organismi di coordinamento e di raccordo, tra l'Unione ed i Comuni d'Ambito non aderenti all'Unione, per quanto attiene le politiche di indirizzo e gestione delle funzioni, quali agricoltura forestazione e difesa del suolo, già conferite alla soppressa Comunità Montana. In particolare, è possibile convocare simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Possono essere convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 50**PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'**

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51

FINANZE DELL'UNIONE

- 8) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 9) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
- 10) L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
- 11) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 52

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
- 3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 53 GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
 - per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Annualmente il Consiglio dell'Unione prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base della popolazione al 31 Dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ART. 54 IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta delle quote dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio dell'Unione, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua

forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.

- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 55

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 56 PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 57 ALBO PRETORIO

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario/Direttore Generale o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
- 3) Per una migliore e più funzionale organizzazione delle gestioni associate la Giunta può istituire apposito albo pretorio presso le sedi decentrate dell'Unione o dei Comuni.

ART. 58 INFORMAZIONE

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia

richiesta le informazione di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

- 3) L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
- 5) Presso appositi uffici dell'Unione sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti delle forme associative.

ART. 59 ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 60 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 61 ISTANZE E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

ART. 62
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- 1) Il Consiglio dell'Unione o la Giunta possono, separatamente o congiuntamente, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi dell'Unione.
- 2) L'esito della consultazione non è vincolante per l'Unione. Il Consiglio dell'Unione e la Giunta sono però tenuti, separatamente o congiuntamente, ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

ART. 63
REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza deliberativa del Consiglio dell'Unione.
- 2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti Unione.
- 3) Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione.
- 4) Con apposito Regolamento verranno disciplinati i casi e le materie per i quali è ammesso il referendum consultivo.
- 5) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente dell'Unione su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini aventi diritto al voto dei Comuni appartenenti all'Unione.
- 6) L'ammissibilità del referendum è accertata dalla Commissione Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione.
- 7) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1^a maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
- 8) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;
- 9) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio

dell'Unione deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;

- 10) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

ART. 64 DIFENSORE CIVICO

- 1) L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
- 2) Il difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
- 3) Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.
- 4) E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti, qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
(Art. 9, art. 10, art. 7, comma 8 della L.R. 21/2012)

ART. 65
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio dell'Unione gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est
- 3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

ART. 66
IL PRESIDENTE TEMPORANEO

- 1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 33, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

ART. 67
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Unione Comuni Parma Est. l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.
- 2) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est sino alla modifica degli stessi.
- 3) Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 68
NORMA TRANSITORIA

- 1) Quando non sarà più presente in organico il Segretario/Direttore Generale, assunto a tempo indeterminato l'incarico di Segretario, potrà essere assegnato dal Presidente dell'Unione, su proposta della Giunta ad uno dei Segretari o dei Dirigenti degli enti da cui ha tratto origine l'Unione.

ART. 69
EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 2) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio come eletto dai Consigli Comunali rinnovati successivamente alle elezioni amministrative del 2009 e comporta la contestuale trasformazione della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est
- 3) I termini di cui all'articolo 11 comma 1 sono derogati in fase di prima costituzione da quelli previsti nel decreto del Presidente della Regione n. del
- 4) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri . Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 5) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 6) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 7) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 8) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

REP. N.

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE "UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA
EST"

L'anno 000000 (20...), il giorno 000 (000) del mese di 0000 (00), con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Langhirano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Bovis Stefano nato a (FE) il , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Langhirano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva;

Il Comune di Lesignano de Bagni, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Cavatorta Giorgio nato a () il , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Lesignano de Bagni, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva;

Il Comune di Neviano degli Arduini, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Garbasi Alesandro, nato a (FE) il , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Neviano degli Arduini, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva;

Il Comune di Palanzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Maggiali Giorgio nato a (FE) il , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Palanzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva;

Il Comune di Tizzano Val Parma, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Bodira Amilcare nato a (FE) il , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Tizzano Val Parma, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, tutti facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, intendono proseguire nel percorso di integrazione associativa e nel processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999 nonché nell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi (finora attuati attraverso la delega alla soppressa forma associativa) mediante la costituzione di una "Unione di Comuni" di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi.

In particolare, scopo dell'Unione è quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma est, a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 21/2012 di riordino territoriale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma e, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. 267/2000 denominata "Unione Montana Appennino Parma Est".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, come sopra rappresentanti, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione dei Comuni contermini di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, ente locale denominato "Unione Montana Appennino Parma Est";
2. L'Unione Montana Appennino Parma Est è un ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;
3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello Statuto;
4. L'Unione Montana Appennino Parma Est subentra a titolo universale anche ai sensi della L.R. 12/2012 di riordino territoriale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione comuni Parma est, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati;
5. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Unione comuni Parma Est;
6. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono; anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma est;
7. L'Unione con sede legale in Langhirano - P.zza Ferrari n. 5, può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti;
8. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'allegato Statuto:
 - Il Consiglio
 - La Giunta

- Il Presidente

9. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale;

10. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge;

11. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Langhirano

Il Sindaco del Comune di Lesignano de' Bagni

Il Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini

Il Sindaco del Comune di Palanzano

Il Sindaco del Comune di Tizzano Val Parma

AUTENTICA DI FIRME

Il sottoscritto Dott. Delio Folzani, in qualità di Segretario/Direttore Generale della Comunità Montana Unione di Comuni Parma est, certifica che i Signori sopra generalizzati, a me personalmente noti, avendo rinunciato con il mio consenso all'assistenza di testimoni, hanno apposto di loro mano le sopra estese sottoscrizioni in mia presenza.

Firmato Dott. Delio Folzani

Allegato "A" Statuto Unione Montana Appennino Parma Est -
CONVENZIONI

DURATA

SCADENZA

Comune di Calestano:

• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Protezione Civile	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio Promozione Turistica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio Informatica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		

Comune di Corniglio:

• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Contenzioso	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Protezione Civile	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio Promozione Turistica	1 anno	(31 dicembre 2012)
• Servizio Informatica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		

Comune di Langhirano:

• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale		
• Contenzioso	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Protezione Civile	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio Promozione Turistica	4 mesi	(31 dicembre 2013)
• Servizio Informatica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		

Comune di Lesignano de' Bagni:

• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Protezione Civile	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Informatica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Promozione turistica	non approvata	
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)

• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		
Comune di Monchio delle Corti:		
• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Protezione Civile	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Promozione Turistica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Informatica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		
Comune di Neviano degli Arduini:		
• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Protezione Civile	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Promozione Turistica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Informatica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Gestione servizi socio ass. area minori, famiglie, adulti e disabili	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Centrale di committenza	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		
Comune di Palanzano:		
• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Protezione Civile	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Promozione Turistica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Servizio Informatica	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Gestione servizi socio ass. area minori, famiglie, adulti e disabili	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Centrale di committenza	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Polizia Municipale intercomunale		
Comune di Tizzano Val Parma:		
• Gestione servizi socio ass. area anziani	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Ufficio Tecnico Comprensoriale	25 anni	(31 dicembre 2025)
• Personale	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Contenzioso	2 anni	(31 dicembre 2012)

• Protezione Civile	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Promozione Turistica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Informatica	2 anni	(31 dicembre 2012)
• Servizio bibliotecario	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Sportello Unico Imprese	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Coordinamento Procedure Rischio Sismico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Gestione servizi socio ass. area minori, famiglie, adulti e disabili	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Centrale di committenza	5 anni	(31 dicembre 2017)
• Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro	10 anni	(31 dicembre 2013)
• Trasporto scolastico	4 anni	(31 dicembre 2014)
• Polizia Municipale intercomunale		

ALLEGATO B) STATUTO UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Verde pubblico, urbanistica, Pianificazione PSC
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, Suap, attività Produttive, Turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense

ALLEGATO C) Elenco delibere comunali

Comune di Langhirano – atto di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2013
Comune di Lesignano de' Bagni – atto di Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2013
Comune di Neviano degli Arduini – atto di Consiglio Comunale n. 35 del 08/08/2013
Comune di Palanzano – atto di Consiglio Comunale n. 47 del 20/09/2013
Comune di Tizzano Val Parma – atto di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2013 e n. 51 del 02/10/2013

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA